Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 49 del 21/01/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 45 del 25/01/2022

I Direzione "Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale"
Servizio "Gestione Giuridica del Personale"
Ufficio "Selezioni e Mobilità"

OGGETTO: Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, al dipendente con matricola n. 956.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TITOLARE P.O.
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001
(D.D. N. 1569 del 24/12/2021)

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 155 del 12/03/2019, il dipendente con matricola in oggetto indicata è stato autorizzato ad usufruire dei benefici della legge 104/92 e successive modifiche per assistere la madre;

VISTA l'istanza del 17/01/2022, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 1163/22, con la quale il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha chiesto di poter usufruire di complessivi giorni 50 di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, a decorrere dal 08/02/2022, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n.19/2009 e dell'art.42, comma 5, del D.Lgs n.151/2001 modificato dall'art. 4 del D.Lgs n.119/2011, per assistere la madre, convivente, portatrice di handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno presso struttura pubblica o privata, come indicato nel seguente prospetto:

mese di febbraio: giorni 08,09,10,11,15,16,17,18,22;

mese di marzo: giorni 01,02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25;

mese di aprile: giorni 05,06,07,08,12,13,14,15,20,21,22;

mese di maggio: giorni 03,04,05,06,10,11,12,13,17,18,19,20,24,25;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dipendente;

VISTO il nulla-osta del Comandante del Corpo Polizia Metropolitana;

CONSIDERATO che il dipendente e la madre sono residenti allo stesso indirizzo, stesso numero civico (palazzina S), ma interni diversi, come da dichiarazione allegata all'istanza sopracitata;

VISTA la circolare n° 1 del 21/02/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - che, tra l'altro, prevede che il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave, siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno;

CHE la suddetta circolare al punto 3, lettera b, chiarisce le modalità di fruizione, prevedendo anche la fruizione frazionata a giorni e la possibilità di cumulare nello stesso mese periodi di congedo straordinario con i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92;

CHE il dipendente è convivente con la madre ed è il referente unico per l'assistenza della stessa;

CHE il coniuge ed entrambi i genitori della persona disabile da assistere sono deceduti;

LETTO l'art. 4, commi 2 e 4 bis, della legge 53/2000;

VISTO l'art. 80 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 che tra l'altro prevede un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari della durata massima di due anni complessivi, finalizzato all'assistenza di portatori di handicap in situazione di gravità;

VISTO il comma 106 dell'art.3 della legge 24/12/2003, n° 350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell' handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTO il comma 5, dell'art. 42 del D.Lgs 151/2001;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n° 19 del 26/01/2009;

VISTO, inoltre, l'art.4 del D.Lgs n°119 del 18/07/2011 relativo alle modifiche all'art.42 del decreto legislativo 26/03/2001, n° 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave;

VISTA la circolare INPDAP n°22 del 28/12/2011;

VISTA la circolare INPS n.32 del 06.03.2012 che, al punto 6 tra l'altro chiarisce il requisito della convivenza;

VISTO, inoltre, il messaggio n.3114 del 07/08/2018 dell'INPS che, al punto 4, tra l'altro, prevede che i periodi di congedo straordinario retribuiti ex art. 42, comma 5, del D. lgs n.151/2001 possono essere cumulati con i permessi previsti dall'art.33 della legge 104/92 senza necessità di ripresa dell'attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario;

VISTO il parere INAIL del 07/06/2017 che prevede che il congedo straordinario retribuito previsto dal D. Lgs 151/2001, non può essere interrotto, nel periodo di fruizione da altri eventi, che di per sé, potrebbero giustificare un'astensione dal lavoro, individuando la malattia e la maternità quali unici eventi che derogano a tale principio. In tal caso il dipendente può scegliere di interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito.

La possibilità di godimento del residuo periodo di congedo straordinario retribuito è naturalmente subordinata alla presentazione di una nuova domanda;

CHE, qualora il dipendente scelga di interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito, in caso di malattia o maternità, questo Ufficio, nel prenderne atto, provvederà ad interrompere, con atto scritto, la fruizione del congedo e a darne comunicazione, in tempo utile al Servizio "Gestione economica del personale", per gli atti consequenziali di competenza;

CONSIDERATO che il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, autorizzato ad usufruire di gg. 86 di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, dal 06/07/2021 al 28/12/2021, giusta Determinazione Dirigenziale n.636 del 21/06/2021, con nota del 06/12/2021 ha comunicato la sospensione di tale congedo, per motivi di salute, a decorrere dal 10/12/2021;

CHE , pertanto, bisogna decurtare giorni 10 dagli 86 richiesti pari a 76, totalizzando giorni 235 usufruiti di congedo straordinario retribuito;

CHE, sommando i 50 giorni richiesti ai 235 già usufruiti, il dipendente totalizzerà 285 giorni di congedo straordinario retribuito;

CHE la domanda dello stesso può essere accolta per la durata massima di 2 anni nell'arco della vita lavorativa;

VISTA l'istruttoria della Responsabile dell'Ufficio "Selezioni e Mobilità";

VISTA la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 e la L.R. n. 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D. Lgs n.267/2000;

VISTO il D. Lgs n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la L.R. n. 8/2014;

VISTA la L.R. n.26 del 20/11/2014;

VISTA la L.R. n.15/2015;

VISTA la L.R. n.8/2016;

VISTO il vigente Regolamento Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

PER QUANTO scritto in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE il dipendente con matricola in oggetto indicata ad usufruire di complessivi giorni 50 di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, dal 08/02/2022 al 25/05/2022, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n° 19/2009 e dell'art.42, comma 5, del D.Lgs n.151/2001 modificato dall'art.4 del Decreto Lgs n.119/2011, per assistere la madre, convivente, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata, come indicato nel seguente prospetto:

mese di febbraio: giorni 08,09,10,11,15,16,17,18,22;

mese di marzo: giorni 01,02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25;

mese di aprile: giorni 05,06,07,08,12,13,14,15,20,21,22;

mese di maggio: giorni 03,04,05,06,10,11,12,13,17,18,19,20,24,25;

STABILIRE che, al fine di non computare nel conteggio (monte) di 2 anni di congedo straordinario retribuito i giorni festivi ed anche il sabato e la domenica, il dipendente con matricola in oggetto indicata, dovrà effettuare la ripresa lavorativa nei seguenti giorni:

14,21 e 23 febbraio 2022; 07,14,21,28 marzo 2022; 11,19, e 26 aprile 2022; 09,16,23 e 26 maggio 2022;

CHE, l'eventuale mancato rientro nelle suddette giornate, determinerà una consequenziale modifica del termine finale del congedo riconosciuto;

CHE il congedo sopracitato non rileva ai fini della maturazione delle ferie, ai sensi dell'art. 4 punto b, comma 5 quinquies del D.Lgs 119/2011 (durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano ferie);

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitano;

Al Commissario Straordinario;

Alla Segretaria Generale;

All'Ufficio "Albo Pretorio";

Al Comandante del Corpo Polizia Metropolitana;

Alla Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari" - Servizio "Gestione Economica del Personale", per gli adempimenti di competenza;

Al dipendente con matricola in oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Felice Sparacino

Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001
(D.D. N. 1569 del 24/12/2021)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Felice Sparacino

Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001
(D.D. N. 1569 del 24/12/2021)